

EPS EQUITA PEP SPAC S.p.A.

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

1 Introduzione

La presente politica di gestione dei conflitti d'interesse (la “**Politica**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (la “**Società**”) in data 13 luglio 2017.

Con la presente Politica, la Società:

- individua le circostanze che determinano o possono determinare l'insorgere di una situazione di possibile conflitto d'interessi, anche in relazione alla decisione di acquisizione da parte della Società, nell'ambito della propria politica di investimento, di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, da realizzarsi successivamente alla Data di Quotazione (come di seguito definita), indipendentemente dalla circostanza che si tratti di partecipazioni di maggioranza o di minoranza, ovvero di strumenti finanziari partecipativi (l'“**Operazione Rilevante**”); e
- definisce le procedure e le misure organizzative che devono essere adottate per la gestione di tali conflitti, ferma restando l'applicabilità alla Società, a decorrere dalla Data di Quotazione (come di seguito definita), della procedura in materia di operazioni con parti correlate (“**Procedura Parti Correlate**”).

2 Definizioni

Ai fini della presente Politica, i termini con lettera maiuscola, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato attribuito a ciascuno di essi di seguito ovvero nel documento di ammissione delle azioni e dei *market warrant* della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM Italia**”).

Amministratori

Indica tutti gli amministratori della Società.

Azioni Ordinarie

Indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per cui è stata presentata a Borsa

Italiana domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.

| | |
|---------------------------|--|
| Azioni Speciali | Indica le n. 400.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto e non ammesse alle negoziazioni su alcun mercato, di titolarità dei Promotori. |
| Borsa Italiana | Indica Borsa Italiana S.p.A. |
| Codice Civile | Indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 - XX, n. 262, come di volta in volta modificato. |
| Data di Quotazione | Indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su AIM Italia. |
| Holding | Indica Equita PEP Holding S.r.l., con sede legale in Milano, via Filippo Turati n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09846900968, di cui sono soci paritetici Private Equity Partners S.p.A. e Equita SIM S.p.A. |
| Warrant | Indica i massimi n. 7.500.000 <i>warrant</i> denominati “ <i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i> ”, abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei “ <i>Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.</i> ”, da emettersi in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 7 luglio 2017. |
| Offerta | Indica il collocamento istituzionale di n. 15.000.000 Azioni Ordinarie cui sono abbinati massimi n. 7.500.000 Warrant nel rapporto di n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie, rivolto esclusivamente a: (i) investitori qualificati in Italia come definiti dagli artt. 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b) del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali all'estero ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, con esclusione di Australia, Canada, Giappone |

e Stati Uniti d'America; ed eventualmente (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per quantità e/o qualità, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui agli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

| | |
|-----------------------------|--|
| Operazione Sensibile | Qualunque Operazione Rilevante posta in essere dalla Società: (a) con un Soggetto Rilevante (come di seguito definito); (b) con un Soggetto Affiliato (come di seguito definito) a - o che abbia ricevuto un finanziamento da - un Soggetto Rilevante ovvero con qualsiasi entità di cui gli Amministratori siano amministratori; (c) con una qualsiasi delle banche partecipanti al consorzio di collocamento dell'Offerta o gli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero con uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati agli stessi. |
| Parte Correlata | Ha il significato di cui allo IAS 24. |
| Promotori | Indica, congiuntamente, (i) Equita PEP Holding; (ii) Equita SIM; (iii) Stefano Lustig; e (iv) Rossano Rufini |
| Società o EPS | Indica EPS Equita PEP SPAC S.p.A., con sede legale in Milano, via Turati, n. 9, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09977760967. |

| | |
|---------------------------|---|
| Soggetto Affiliato | Indica, rispetto ad un soggetto (a) ogni persona fisica o giuridica che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla il soggetto di cui si tratta, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo, fermo restando che la nozione di “controllo” avrà il significato di cui all’articolo 2359 del Codice Civile; (ii) detiene una partecipazione nel soggetto tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultimo ovvero che esercita un’influenza notevole sul soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con lo stesso; (iii) esercita il controllo sul soggetto congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile al soggetto; (c) è una <i>joint venture</i> in cui il soggetto è un partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. “Affiliato” ha il medesimo significato. |
| Soggetti Rilevanti | Indica i Promotori, gli Amministratori e ogni altro soggetto a cui sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione il compito di dare attuazione alla politica d’investimento della Società. |
| Statuto | Lo statuto della Società che sarà in vigore dalla Data di Quotazione. |
| Target | Indica la società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda oggetto di ricerca da parte di EPS al fine di realizzare l’Operazione Rilevante. |
| Termine Massimo | Indica la prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato |

sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato da parte della Società, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla data della predetta comunicazione

Warrant

Indica i massimi n. 7.500.000 warrant denominati “Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.”, abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento dei “Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.”, da emettersi in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 7 luglio 2017.

3 IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

3.1 Situazioni in cui si presume esistere un potenziale conflitto di interessi

Si presume che esista un possibile conflitto di interessi, in linea di principio e salvo prova contraria, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- a) un' Operazione Sensibile;
- b) un'Operazione Rilevante da effettuarsi con una Parte Correlata della Società, di un Soggetto Rilevante, o di un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante;
- c) l'acquisto di beni o servizi da parte della Società nel caso in cui la controparte sia un Soggetto Rilevante, ovvero un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante.

3.2 Situazioni in cui è possibile si verifichi un conflitto di interesse

Le seguenti circostanze e situazioni rappresentano un'elencazione esemplificativa dei casi che dovranno essere tenuti particolarmente presenti dai componenti degli organi sociali nella individuazione di possibili situazioni di conflitto di interessi in relazione ad un'Operazione Rilevante:

- (i) benché sia ragionevole attendersi che gli Amministratori dedichino alla loro attività tempo adeguato al ruolo svolto, nessuno degli Amministratori è obbligato a svolgere la sua attività a tempo pieno presso la Società ed in via esclusiva a favore

della stessa; gli Amministratori potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse nel dividere il proprio tempo tra l'attività d'investimento della Società e la propria attività imprenditoriale e/o professionale;

- (ii) nello svolgimento della loro attività professionale, imprenditoriale ovvero di amministratori di altre società, gli Amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento che potrebbero interessare sia la Società sia altri soggetti con cui gli Amministratori hanno rapporti. Gli Amministratori potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. Inoltre, alcuni degli Amministratori svolgono - o potrebbero svolgere in futuro - nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società o associazioni nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle della Società. Tale circostanza, oltre ad ingenerare possibili conflitti d'interessi, potrebbe indurre gli Amministratori a non informare la Società in merito ad alcune opportunità d'investimento ovvero a non privilegiare la Società nel perseguire tali opportunità di investimento;
- (iii) potrebbe accadere che il mantenimento, le dimissioni o la revoca di uno o più Amministratori siano posti da una potenziale società Target quale condizione necessaria per il completamento dell'Operazione Rilevante: nel caso in cui questa circostanza dovesse verificarsi, gli Amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella valutazione di un'opportunità di investimento;
- (iv) potrebbe accadere che, rispetto ad una certa opportunità di investimento, agli Amministratori sia offerto di continuare a svolgere la propria attività dopo il completamento dell'Operazione Rilevante in forza di contratti di lavoro, consulenza o con altre forme; la negoziazione di questi contratti potrebbe avere luogo simultaneamente a quella avente ad oggetto la realizzazione dell'Operazione Rilevante e potrebbe comprendere una remunerazione a favore di tali Amministratori, sotto forme anche diverse dal denaro (azioni, ecc.), per le loro prestazioni. Nel caso in cui queste circostanze dovessero verificarsi, gli interessi personali e patrimoniali degli Amministratori coinvolti potrebbero influire sull'identificazione e selezione della Target e, in generale, sulla valutazione di un'opportunità di investimento;
- (v) le Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione n. 6 Azioni Ordinarie per ciascuna Azione Speciale, secondo le modalità di cui all'art. 5 dello Statuto. Dal momento della conversione delle Azioni Speciali, i Promotori e - indirettamente - gli Amministratori avranno gli

stessi diritti degli altri titolari delle Azioni Ordinarie e, quindi, potranno incidere, attraverso il loro voto in assemblea, sulle materie oggetto di voto assembleare. Benché la Società abbia adottato procedure volte all'identificazione e alla gestione di potenziali conflitti d'interesse, e benché esistano presidi di legge a tutela degli azionisti nel caso in cui una delibera sia adottata con il voto determinante di azionisti in conflitto di interesse e possa arrecare pregiudizio alla Società, gli interessi Promotori e degli Amministratori in assemblea potrebbero non essere sempre allineati a quelli degli altri soci della Società ovvero della Società stessa;

- (vi) benché i Soggetti Rilevanti e i Promotori non abbiano, ad oggi, comunicato alla Società di avere intenzione di acquistare, direttamente o tramite Soggetti Affiliati, Azioni Ordinarie e/o Warrant al momento dell'Offerta o successivamente sul mercato aperto, è importante segnalare che su di essi non incombe alcun divieto di effettuare tali acquisti;
- (vii) un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi qualora la Società debba realizzare un'Operazione Rilevante con una Target (i) che sia un Soggetto Affiliato a - o abbia ricevuto finanziamenti da - uno dei Soggetti Rilevanti ovvero da un Soggetto Affiliato a questi ultimi, (ii) in cui uno degli Amministratori rivesta a sua volta la carica di amministratore, o (iii) a favore della quale un Amministratore o un Soggetto Affiliato ad un Amministratore ovvero un soggetto o un associazione professionale del quale un Amministratore faccia o abbia fatto parte come socio o amministratore abbiano in corso attività professionale o di consulenza; (iv) che sia un Soggetto Affiliato alle banche o agli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero ai loro rispettivi Soggetti Affiliati;
- (viii) un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi con riferimento ai due contratti di servizi a titolo oneroso sottoscritti tra la Società e, rispettivamente, ciascuno dei due soci della Holding in data 24 luglio 2017, che avranno durata dalla Data di Quotazione e fino alla prima nel tempo tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine Massimo, avente ad oggetto la prestazione, da parte di, rispettivamente, Private Equity Partners S.p.A. e Equita SIM S.p.A. in favore di EPS, di servizi di consulenza inerenti la ricerca e la selezione di potenziali Target nonché lo studio e l'esecuzione di possibili Operazioni Rilevanti oltre allo svolgimento di altre attività strumentali alla gestione operativa ordinaria di EPS;
- (ix) agli Amministratori non è fatto divieto di realizzare un'Operazione Rilevante con una società a cui siano Affiliati;
- (x) in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo, non si verificheranno i

presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie.. Per tali motivi, ed in particolare in prossimità della scadenza del Termine Massimo, gli Amministratori potrebbero versare in una situazione di conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza dei termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società.

3.3 Criteri generali per identificare ulteriori possibili conflitti d'interessi

Tenuto conto che l'elencazione di cui al precedente paragrafo 3.2 ha valenza meramente esemplificativa, al fine di individuare possibili conflitti d'interessi, la Società e i componenti degli organi sociali coinvolti dovranno valutare se, in relazione all'attuazione della propria politica di investimento, i Soggetti Rilevanti o uno o più Soggetti Affiliati agli stessi possano trovarsi direttamente o indirettamente in una delle circostanze di seguito indicate con riferimento alle attività di: (a) ricerca e selezione di potenziali Target; e (b) negoziazione e realizzazione di un'Operazione Rilevante:

- (i) possibilità di ottenere un profitto, o di evitare un danno, patrimoniale o di altra natura, per sé stessi o per conto di terzi, a detrimento degli interessi della Società;
- (ii) titolarità di un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, ivi inclusa la possibilità di ottenere remunerazioni, profitti o altri vantaggi patrimoniali o non patrimoniali favorendo terzi rispetto alla Società, ovvero rendendo possibile la realizzazione di determinate operazioni da parte della Società;
- (iii) svolgimento, per conto proprio o di terzi, di un'attività concorrente a quella della Società, ovvero titolarità di cariche in organi di amministrazione o controllo, ovvero di funzioni di direzione, in enti che svolgano attività concorrenti con quelle della Società.

4 GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

4.1 Misure preventive

Al fine di evitare conflitti di interessi, ovvero di minimizzare l'impatto degli stessi sulla Società, quest'ultima adotta le seguenti misure:

- (i) gli Amministratori non possono porre in essere alcun tipo di attività ovvero intraprendere alcuna iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, impedire od ostacolare l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea della

Società;

- (ii) i Soggetti Rilevanti, i Promotori e i soggetti ad essi Affiliati non devono votare a favore della proposta Operazione Rilevante in sede assembleare con le Azioni Ordinarie della Società da essi eventualmente acquistate;
- (iii) fatto salvo per i contratti di servizi menzionati al precedente paragrafo 3.2. punto (viii), i Soggetti Rilevanti e i rispettivi Soggetti Affiliati non possono percepire alcuna remunerazione – diversa dai compensi e rimborsi spese previsti a favore degli Amministratori in relazione alla loro carica - per attività di *scouting*, di consulenza o per lo svolgimento di altri servizi connessi, in relazione all'attività della Società, ivi inclusa la ricerca di Target e lo studio di possibili Operazioni Rilevanti.

4.2 Compiti degli organi di gestione e controllo

4.2.1 Il Consiglio di Amministrazione è competente per:

- (i) l'aggiornamento della Politica, tenuto conto - tra l'altro - delle *best practice* in materia;
- (ii) l'applicazione di sanzioni, rimedi o misure in conseguenza di irregolarità o violazioni della Politica;
- (iii) l'approvazione di misure, linee guida o procedure interne, anche riguardanti le strutture interne della Società, riguardanti la gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse;
- (iv) fare in modo che siano garantiti flussi informativi adeguati con riferimento alla gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse;
- (v) informare i dirigenti, i dipendenti e i consulenti della Società, nonché ogni altro soggetto interessato, in merito alla presente Politica e alle misure eventualmente adottate ai sensi del precedente punto (ii).

4.3 Misure procedimentali

4.3.1 *Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'Operazione Rilevante, si applica quanto segue:

- (i) le decisioni in merito alla proposta all'Assemblea di un'Operazione Rilevante sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate; esse sono adottate, ai sensi di Statuto, con il quorum rafforzato di 6 Amministratori su 7;
- (ii) qualora un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rispetto ad una potenziale Operazione Rilevante, quest'ultimo deve: (a) darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione (informandoli, in particolare, circa la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse); e (b) qualora si tratti di un Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione e investire l'intero consiglio;
- (iii) nei casi di cui al precedente paragrafo (ii), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

4.3.2 Procedura da seguire per determinate tipologie di Operazione Rilevante

Nei casi in cui si presume l'esistenza di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3.1. della Politica e nell'ipotesi di cui all'articolo 3.2. punto (vii) della Politica, si applica quanto segue:

- (i) un'Operazione Rilevante può essere approvata solo qualora il Consiglio di Amministrazione abbia ottenuto il parere favorevole degli amministratori indipendenti, a tal fine riuniti in un comitato ad hoc che esprimerà il proprio parere a maggioranza dei componenti, circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (ii) la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto per l'approvazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la proposta all'assemblea di approvazione di una determinata Operazione Rilevante (ovvero 6 Amministratori su 7) dovrà ricomprendere il voto favorevole di almeno due Amministratori indipendenti.

A fini di mera chiarezza, si precisa che le disposizioni di cui al precedente articolo 4.3.1. si applicano anche con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste nel presente articolo 4.3.2.